REGOLAMENTO (CEE) N. 1435/76 DEL CONSIGLIO

del 21 giugno 1976

che stabilisce le norme generali del regime degli importi compensativi «adesione» nel settore del riso e fissa detti importi per taluni prodotti

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il trattato di adesione (1), in particolare l'articolo 55, paragrafo 6, e l'articolo 62, paragrafo 1, dell'atto ad esso allegato,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, ai sensi dell'articolo 80 dell'atto, gli importi compensativi per il riso semigreggio a grani tondi e a grani lunghi e per le rotture di riso vengono stabiliti in base alla differenza tra il prezzo d'entrata e i prezzi di mercato constatati, durante un periodo di riferimento, sul mercato del nuovo Stato membro interessato;

considerando che l'approvvigionamento dei nuovi Stati membri è avvenuto sinora ai prezzi del mercato mondiale; che, prendendo in considerazione questi ultimi prezzi, in base ai quali vengono fissati i prelievi ritoccati in funzione della differenza tra le spese di trasporto, si ha modo di stabilire per i nuovi Stati membri un prezzo paragonabile al prezzo d'entrata che varia solo in misura minima da un nuovo Stato membro all'altro; che ne risulta la fissazione degli importi compensativi per il riso semigreggio e per le rotture ad un livello identico per i tre nuovi Stati membri;

considerando che gli importi compensativi diversi da quelli sopra menzionati sono disciplinati dall'articolo 80, paragrafo 2, dell'atto; che, a norma di quest'ultima disposizione, l'importo compensativo per il risone, il riso semilavorato e il riso lavorato è determinato in base all'importo compensativo per il riso semigreggio per mezzo dei coefficienti di cui al regolamento n. 467/67/CEE della Commissione, del 21 agosto 1967, che fissa i tassi di conversione, le spese di lavorazione ed il valore dei sottoprodotti delle varie fasi di trasformazione del riso (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1484/75 (3);

considerando che, per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (4) l'importo compensativo deve essere fissato per mezzo dei coefficienti impiegati per la determinazione dell'elemento mobile del prelievo; che tali coefficienti sono stati fissati dal regolamento CEE) n. 2744/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al regime d'importazione e d'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso (5);

considerando che, essendo lo scopo degli importi compensativi negli scambi intracomunitari quello di permettere alle merci di circolare in condizioni soddisfacenti fra due Stati membri aventi livelli di prezzi diversi, è opportuno riscuotere un importo compensativo in caso d'importazione in uno Stato membro avente un livello di prezzi più elevato ed inversamente versare tale importo in caso d'esportazione verso uno Stato membro avente un livello di prezzi più basso;

considerando che, di conseguenza, dall'articolo 55, paragrafo 1, lettera a), dell'atto, ai sensi del quale gli importi compensativi vengono riscossi dallo Stato membro importatore o versati dallo Stato membro esportatore, si evince che il compito di riscuotere o di versare tali importi spetta allo Stato membro avente il livello di prezzi più elevato;

considerando che l'articolo 56 dell'atto dispone che possano essere adottate misure appropriate per assicurare il buon funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati quando il prezzo del mercato mondiale è superiore al prezzo preso in considerazione per il calcolo degli oneri all'importazione instaurati nell'ambito della politica agraria comune, ridotto

(1) GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 5.

(2) GU n. 204 del 24. 8. 1967, pag. 1.
(3) GU n. L 150 dell'11. 6. 1975, pag. 7.
(4) Vedi pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.
(5) GU n. L 281 del 1°. 11. 1975, pag. 65.

dell'importo compensativo; che tali misure possono prevedere in particolare una riscossione o concessione limitata degli importi compensativi in base alle fluttuazioni dei prezzi sul mercato mondiale; che occorre pertanto determinare le modalità di tale limitazione; che è inoltre opportuno far ripercuotere la limitazione nella stessa misura sugli importi compensativi applicabili per i prodotti trasformati a base di riso;

considerando che occorre precisare che, in applicazione delle disposizioni dell'articolo 55, paragrafo 1, lettera b), dell'atto, l'importo compensativo deve essere detratto dal prelievo all'importazione o dalla restituzione all'esportazione;

considerando che, qualora risulti necessario, è opportuno prevedere la possibilità di istituire un regime di fissazione anticipata dell'importo compensativo;

considerando che, se negli scambi tra un nuovo Stato membro e i paesi terzi l'importo compensativo deve essere detratto dalla restituzione e se questa è inferiore all'importo compensativo o non è fissata, devono essere prese misure appropriate per evitare deviazioni di traffico;

considerando che è opportuno fissare le modalità di riscossione e di versamento degli importi compensativi, onde evitare le deviazioni di traffico che potrebbero essere causate, in particolar modo, dalla differenza di livello tra un importo e l'altro;

considerando che, per maggiore chiarezza, è opportuno autorizzare la Commissione a riprodurre gli importi compensativi fissati dal Consiglio nell'allegato in cui figurano quelli fissati dalla Commissione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli importi compensativi applicabili sino al 31 agosto 1973 negli scambi tra la Comunità nella sua composizione originaria e i nuovi Stati membri, nonché tra questi ultimi e i paesi terzi, ammontano, per i prodotti sotto indicati, ai livelli seguenti:

— riso semigreggio a grani tondi: 99 unità di conto per tonnellata;

— riso semigreggio a grani lunghi: 114,5 unità di conto per tonnellata;

— rotture di riso: 45,5 unità di conto per tonnellata.

Articolo 2

Gli importi compensativi applicabili al risone, al riso semilavorato, al riso lavorato e ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 1418/76, sono fissati per mezzo dei coefficienti precisati nei regolamenti n. 467/67/CEE e (CEE) n. 2744/75.

Articolo 3

Negli scambi tra i nuovi Stati membri e la Comunità nella sua composizione originaria, gli importi compensativi vengono riscossi o versati da quello dei due Stati membri interessati in cui il livello di prezzi utilizzato per determinare gli importi compensativi è più elevato. Negli scambi tra i nuovi Stati membri e i paesi terzi, gli importi compensativi sono detratti dal prelievo all'importazione o dalla restituzione all'esportazione.

Articolo 4

1. L'importo compensativo applicabile è quello in vigore il giorno dell'importazione o dell'esportazione.

2. Tuttavia, qualora risulti necessario, si può decidere d'istituire un regime di fissazione anticipata dell'importo compensativo, secondo la procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 1.

Articolo 5

1. Quando per uno dei prodotti di cui all'articolo 1 il prelievo all'importazione è inferiore all'importo compensativo fissato per tale prodotto, la Commissione determina, sulla base della tabella allegata, l'importo applicabile a titolo di importo compensativo negli scambi tra la Comunità nella sua composizione originaria e i nuovi Stati membri e tra questi ultimi e i paesi terzi.

Tuttavia, quando il prelievo all'importazione si situa all'interno della forcella di valori comprendente quello dell'importo compensativo fissato all'articolo 1, questo rimane applicabile.

2. Per il risone e il riso semilavorato o lavorato, l'importo applicabile a titolo di importo compensativo è determinato dalla Commissione per mezzo dei coef-

ficienti di cui al regolamento n. 467/67/CEE e in base alle variazioni dell'importo o degli importi determinati in applicazione del paragrafo 1 per il riso semigreggio.

3. Per i prodotti di cui all'articolo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 1418/76, l'importo applicabile a titolo di importo compensativo è determinato dalla Commissione in base alle variazioni dell'importo o degli importi determinati in applicazione del paragrafo 1 per i prodotti di base di cui trattasi.

Articolo 6

Se per un prodotto è fissato un importo compensativo e la restituzione all'esportazione è inferiore a tale importo compensativo o non è fissata, può essere prevista, all'atto dell'esportazione versi i paesi terzi del prodotto in causa, la riscossione nel nuovo Stato membro interessato di un importo tutt'al più uguale alla differenza tra l'importo compensativo e la restituzione, o secondo il caso, all'importo compensativo.

Articolo 7

1. Sono fissati secondo la procedura di cui all'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 1418/76:

a) gli importi compensativi di cui all'articolo 2,

b) gli importi compensativi di cui all'articolo 1 per le campagne successive,

c) le modalità di versamento, di riscossione e di recupero degli importi compensativi, soprattutto per evitare eventuali deviazioni di traffico e distorsioni di concorrenza,

d) le altre modalità d'applicazione del presente regolamento.

2. La Commissione è autorizzata a pubblicare gli importi compensativi unitamente agli importi compensativi fissati all'articolo 1.

Articolo 8

1. Il regolamento (CEE) n. 243/73 del Consiglio, del 31 gennaio 1973, che stabilisce le norme generali del regime degli importi compensativi nel settore del riso e fissa detti importi per taluni prodotti [1], modificato dal regolamento (CEE) n. 1999/74 [2], è abrogato.

2. I richiami al regolamento abrogato a norma del paragrafo 1 sono da intendersi riferiti al presente regolamento.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1976.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 21 giugno 1976.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. HAMILIUS

---

(1) GU n. L 29 del 1°. 2. 1973, pag. 26.
(2) GU n. L 209 del 31. 7. 1974, pag. 5.

ALLEGATO

Importo del prelievo all'importazione (UC/tonnellata)	Importi applicabili a titolo di importo compensativo «adesione» (UC/tonnellata)
da 168 a 162,01	165
da 162 a 156,01	159
da 156 a 150,01	153
da 150 a 144,01	147
da 144 a 138,01	141
da 138 a 132,01	135
da 132 a 126,01	129
da 126 a 120,01	123
da 120 a 114,01	117
da 114 a 108,01	111
da 108 a 102,01	105
da 102 a 96,01	99
da 96 a 90,01	93
da 90 a 84,01	87
da 84 a 78,01	81
da 78 a 72,01	75
da 72 a 66,01	69
da 66 a 60,01	63
da 60 a 54,01	57
da 54 a 48,01	51
da 48 a 42,01	45
da 42 a 36,01	39
da 36 a 30,01	33
da 30 a 24,01	27
da 24 a 18,01	21
da 18 a 12,01	15
da 12 a 6,01	9
da 6 a 0,01	3
0	0